

E. FERRI e B. FRANCHI

---

Il caso Olivo  
e la giustizia penale

---

Estratto dalla *Scuola Positiva* - Anno XIV, N. 6-7

---

ROMA  
CASA EDITRICE ITALIANA  
Via Venti Settembre, N. 211-212



## Il caso Olivo e la giustizia penale

Il processo Dreyfus ha messo come sotto una lente d'ingrandimento gli *errori giudiziari*, in danno degli innocenti, di cui è intessuta l'opera quotidiana della giustizia penale, anche quando non è inquinata dalle influenze politiche.

Il verdetto assolutorio dello squartatore alle Assise di Milano ne mette ora sotto la stessa lente d'ingrandimento le *assurdità sistematiche*, determinate dagli antiquati concetti della metafisica punitiva.

Sarebbe puerile ed ingiusto pigliarsela coi giurati milanesi per il verdetto inaspettato e per la sua ridicola conseguenza di 12 giorni di carcere per... sottrazione di cadavere.

Da gran tempo io sono contrario ai giurati per i delitti comuni — poiché credo che la giustizia penale sia o debba essere una *funzione tecnica*, per cui occorrono speciali cognizioni non tanto giuridiche quanto psicologiche, psichiatriche, antropologiche ecc. Ma è pure gran tempo che, a proposito dei giurati, io sostenni non potersi esso abolire se *prima* non sia organizzata una magistratura tecnica, che abbia i due requisiti essenziali della *capacità* e della *indipendenza*. Anche perciò, dicevo, frattanto i verdetti dei giurati servono spesso a mettere in luce il contrasto fra il giudizio della pubblica coscienza e le norme astratte della metafisica penale. Contrasto, che sfugge nei trecentomila processi, che ogni anno si « celebrano » in Italia (per delitti e contravvenzioni) senza che la pubblica attenzione se ne occupi: ma contrasto, che balza fuori, vivo e stridente, ap-

pena un processo si tolga, per la ferocia o la stranezza del fatto, dalla monotonia assonnata dei quotidiani giudizi.

E il verdetto milanese è una conferma eloquente di queste affermazioni della scuola criminale positiva.

Che l'Olivo fosse un « anormale » — o più specialmente un tipo di criminaloide pazzesco o nevrotico — è ormai evidente. Basta aver letto il suo interrogatorio alle Assise, terminato con una crisi epilettica o nervosa, certo non simulata, per trovare nello squartatore Olivo un tipo come quelli, che, a dozzine, lo descrissi (a base delle perizie medico-legali) nella parte psico-patologica dell'*Omicidio nell'antropologia criminale*.

Ora di fronte ad un omicida-squartatore, di cui il misfatto tanto ribrezzo aveva suscitato nella pubblica coscienza, quale è la preoccupazione della giustizia penale, ispirata ai vecchi concetti?

E' una sola: trovare il numero dell'articolo di codice penale che meglio risponda ai termini del *fatto materiale* e che porti *la pena più severa*... resistendo accanitamente a qualsiasi tentativo di mettere in luce *la personalità del delinquente*.

E questo, perchè se si ammette che l'omicida-squartatore è un pazzo od uno squilibrato, secondo le vecchie idee, non si può punire o lo si deve colpire con una dose assai meno forte di pena!

Di qui la lotta accanita ed irragionevole e scandalosa fra i magistrati (pubblico ministero e presidente d'assise) e la difesa, per vedere a chi strapperà dai giurati una maggiore o minore dose di castigo!

Il presidente si rifiuta di mettere la subordinata del « forimento seguito da morte » — sol perchè la pena ne sarebbe stata di qualche anno più breve — e tratta la giustizia come fosse un giuoco d'azzardo: o tutto o niente.

E i giurati — che in Italia non hanno, come in Inghilterra, la facoltà di affermare le ipotesi subordinate, di loro iniziativa — sentendo, nella loro coscienza, che quell'Olivo non era un delinquente nato, ma uno squilibrato, resistono alla coartazione della loro coscienza e ammettono il fatto materiale dell'uxoricidio, ma

affermano che l'Olivo non era completamente irresponsabile (affermandone la *semi-responsabilità* nella parte relativa alla sottrazione del cadavere) e soggiungono che però non inferse i colpi con positiva intenzione di uccidere. Avrebbero — se avessero potuto, se il presidente avesse messo il quesito subordinato — affermato che però dai colpi dati a scopo di ferimento era derivata la morte.

E il verdetto, in sè, è perfettamente logico e, dirò anche, in accordo coi caratteri personali dell'accusato e le circostanze del fatto.

La conseguenza del verdetto è stata però grottescamente assurda.

E si noti. Se i giurati avessero affermata la pazzia completa dell'Olivo, la Corte avrebbe potuto ordinarne la consegna all'autorità di pubblica sicurezza per farlo rinchiodare in un manicomio, come « pazzo pericoloso ». Avendo invece negata la completa pazzia ma anche la intenzione omicida, l'Olivo deve essere messo in libertà; anche perchè nel caso di *semi-responsabilità* (riconosciuta nell'Olivo) la Corte potrebbe farne scontare la pena di... 12 giorni in una « casa di custodia »; ma viceversa avendo già scontato ben più di 12 giorni col carcere preventivo, l'Olivo deve essere messo in libertà.

Di qui l'impressione acuta nel pubblico che vede un contrasto così mefitico fra il delitto raccapricciante e la ridicola conseguenza del solenne giudizio!



La colpa però, come ho dimostrato, non è questa volta dei giurati. Essi non hanno fatto che mettere ancora una volta in piena luce le assurdità sistematiche della vecchia e metafisica giustizia penale, che vede il delitto e non il delinquente.

Infatti quali sono i cardini morali e legali della vecchia giustizia penale?

Questi: I, si deve misurare la *colpa morale* del delinquente, perchè dalla sua morale responsabilità dipende la sua responsabilità legale o penale — II, la pena deve essere *commisurata* in termini fissi alla colpa morale.

Ora l'una e l'altra di queste norme sono due menzogne convenzionali, perchè nessun giudice, nato di donna, può misurare « la colpa morale » di una creatura umana, di cui esso ignora o non valuta la miriade di condizioni organiche e psichiche, di precedenti familiari e di circostanze della vita sociale, che l'hanno spinta al delitto.

Gli stessi periti psichiatri sono appena *tollerati* nelle aule della giustizia penale, che vede solo il delitto e non il delinquente. E gli stessi periti, osaturati e a disagio, troppo spesso cedono anche inconsciamente alle suggestioni delle impressioni giudiziarie nel segreto dell'istruttoria o delle impressioni della folla nei casi più clamorosi.

Passanante fu dichiarato sano di mente dai periti psichiatri!  
Olivo fu dichiarato sano di mente dai periti psichiatri!

E non solo il giudice, che è un uomo, non può avere l'omniscienza per conoscere e pesare « la colpa morale » del delinquente — e tutt'al più acquisterà la sua coscienza colla transazione delle circostanze attenuanti —; ma poi viene la seconda preoccupazione, ed è quella che io chiamai della *dosimetria penale*.

La grande preoccupazione del giudice è che il reo abbia venti anni e non 15 — dieci e non 5!

E il nostro codice ha portato fino al grottesco della chinezeria — onde le leggi cinesi contano i centimetri di lunghezza e grossezza dei bambù, che servono alla bastonatura dei condannati! — il sistema di calcolare la responsabilità morale e legale del delinquente colle frazioni aritmetiche! E secondo le varie circostanze aggravanti o scusanti il giudice si trasforma in contabile e aggiunge un terzo e poi un quarto ma poi toglie un quarto e poi un sesto e salta fuori, in ultimo, con la stupefacente conclusione, che tutto ben pesato e conteggiato « il castigo » proporzionato alla « colpa » del reo è questo, per esempio: 8 anni, 5 mesi, 13 giorni! Non uno di più, non uno di meno!

E novanta volte per cento il « castigo » è il carcere, più o meno cellulare — panacea per tutti i delitti, dall'ingiuria verbale allo stupro, dal falso all'assassinio!

E se il condannato a 8 anni, 5 mesi, 13 giorni — dopo tre, quattro anni di segregazione fosse già riadattabile alla vita sociale, non importa: deve stare sino alla scadenza della dose penale! La libertà condizionale è scritta nel codice, ma quasi non si applica, appunto perchè tutto il sistema è imperniato sulla fissità della dosimetria penale.

E se il condannato alla scadenza della pena non è ancora riadattato alla vita sociale, non importa: deve uscire in libertà, perchè così vuole la dosimetria!

Figuratevi un medico alla porta di un ospedale. Egli ha una sola medicina per tutte le malattie e l'ordina a dosi fisse insieme ai giorni di ricovero nell'ospedale.

Voi che avete? Una malattia di cuore — Bene: prendete 1 litro della medicina unica e starete 17 giorni in ospedale. — Ma, e se fossi guarito al decimo giorno? — Non importa: resterete fino al 17° — E se al 17° non fossi ancora guarito? — Non importa: uscirete appena scaduto il termine!

E voi che avete? Una polmonite — Bene: prenderete 2 litri e  $\frac{1}{2}$  della solita medicina e starete 57 giorni in ospedale. E se guarite prima starete dentro lo stesso e se al 57° giorno non sarete guarito, uscirete lo stesso!



Così è la nostra giustizia penale, che pretende pesare la « colpa morale » del delinquente e che pretende avere una dosimetrica per cui la pena sia proporzionata al grado di colpa, non un giorno di più, non uno di meno.

E così ne viene la lotta fra giudici e difensori perchè la parzia cioè la mancanza di « colpa morale » sia o non sia ammessa, da essa dipendendo che l'autore del delitto sia o non sia « punito ».

Tutto questo, come si vede, è assurdo ed è dannoso e pericoloso così per gli individui colpiti dalla giustizia penale come per la società che crede di preservarsi dalla loro malefica attività.

Ma tutto questo sarà eliminato quando la giustizia penale si trasformerà, come la scuola positiva sostiene, in una funzione clinica di preservazione sociale dal morbo della criminalità.

Il problema essenziale ed unico, per i giudici, deve essere di provare che l'accusato è veramente l'autore del delitto.

Dopo di ciò, o il delitto è lieve e il delinquente non è temibile ed è adatto alla vita sociale (delinquente d'occasione o per passione scusabile) ed allora l'unica forma di sanzione dev'essere l'obbligo rigoroso di *risarcire i danni* alla vittima.

Mandare in carcere per dieci, quindici giorni chi ha ingiuriato o percosso è semplicemente stupido. E il carcere diventa, per questi delinquenti occasionali una scuola di perdizione e di perfezionamento, una specie di stufa Pasteur per la coltura dei microbi.. criminali. I delinquenti occasionali diventano delinquenti abituali; e la recidiva cronica sta a documentario.

O il delitto è grave e il delinquente è pericoloso e non adatto alla vita sociale e allora il giudice non deve fissare *a priori* il termine della segregazione, ma deve soltanto rinviare il delinquente agli stabilimenti (colonie agricole, manicomî criminali, scuole industriali, riformatori, ecc.).

In questi stabilimenti il metodo deve essere « di cura e non di repressione » perchè tutti questi delinquenti, pazzi o no, sono degli anormali, che bisogna guarire (quando non sono inguaribili) e non « castigare » o « punire ».

Non v'è ragione che io mi addentri ora nei dettagli tecnici che la scuola positiva propone a garanzia simultanea così dei diritti personali nei delinquenti come delle necessità sociali di preservazione dai loro misfatti (1).

Ma quello che era importante dedurre, come insegnamento dallo scandalo giudiziario delle Assise di Milano, era dunque la prova luminosa, che questo scandalo non dipende da un verdetto bislacco, ma non è invece che l'esponente più vistoso, e per ciò più istruttivo, delle assurdità sistematiche, su cui s'impenna e funziona la giustizia penale. Assurdità sistematiche, che sfuggono all'attenzione del gran pubblico nella miriade dei casi quotidiani e meno interessanti; ma

(1) Vedi, per questa trattazione, la *Sociologia Criminale*, Cap. IV, *Le riforme pratiche*, pag. 714-917.

che la scuola criminale positiva da venticinque anni oramai è venuta rilevando e documentando, per sostituire ai vietati Ingranaggi della gramola giudiziaria — fatta per maciullare creature umane senza preservare la società dal morbo criminoso — le funzioni tecniche di una clinica di preservazione più umana ma più efficace, appunto perchè ispirata alla vera genesi naturale del delitto nell'individuo e nell'ambiente sociale.

Per questo, il caso dello squartatore, di Milano ha confermato, una volta di più, la verità evangelica « essere utile che avvengano gli scandali » — perchè così soltanto si può scuotere la pubblica opinione ed attirare la pubblica attenzione sulle verità altrimenti inascoltate della scienza e per le quali soltanto anche la giustizia penale, liberatasi dai residui di vendetta barbara e di espiazione spiritualista, diventerà una vera e propria funzione sociale di sapiente ed umana tutela così degli individui come dell'intera collettività.

ENRICO FERRI.

Fra qui il nostro direttore, il quale scriveva questo articolo subito dopo la sentenza delle Assise di Milano.

Ma *abissus abissum invocat!* Troppo profonde erano da un lato le radici del fatto suscitante lo scandalo, radici penetranti e connaturali, come il Ferri dimostra, in tutto lo spirito, il sistema, l'ordinamento della giustizia penale — perchè un vero e giuridico rimedio allo scandalo potesse esservi; e d'altro lato era troppo clamoroso lo scandalo stesso perchè i poteri dello Stato potessero lavarsene le mani.

Cosicchè, per dare una qualche soddisfazione all'opinione pubblica si ebbe questa duplice manifestazione: che il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano ricorse in Cassazione, e che il sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, on. Facta, rispondeva ad interrogazione Cavagnari, alla Camera dei Deputati, che il Governo non poteva nè voleva disinteressarsi di studiare e provvedere intorno al gran problema messo in luce dal verdetto di Milano ma che pertanto... dovesse attendersi l'invocato giudizio della Corte

di Cassazione, dal quale il Governo « avrebbe preso le norme dirette a impedire i pericoli che possono minacciare l'amministrazione della giustizia » (*sic!*).

Se fosse per avventura lecito esigere dai poteri dello Stato la leale manifestazione di tutto intero il pensiero degli uomini che li rappresentano, avremmo dovuto attendere una semplicissima dichiarazione, per parte del potere politico, a Montecitorio e per parte del potere giudiziario, a Palazzo Alfieri: e cioè una dichiarazione di impotenza.

Perchè, in questo gran romore sollevato dal caso Olivo si sono ben vedute delinearsi tre correnti di giudizio, che vanno dalla più semplice, la quale si ferma alla spiegazione *sintomatica*, alla più complessa, che pone in luce la spiegazione *genetica* del fenomeno giudiziario Olivo.

La prima corrente, infatti, si ferma, nella visione delle cause, a quelle ultime ed appariscenti. Di qui una tempesta di male parole è ruinata sul capo dei buoni giurati milanesi, colti in flagrante reato di imbecillità, e sul Presidente della Corte d'Assise di Milano, colto in flagrante reato di improvidenza, e magari d'imperizia, per non avere posto la questione subordinata del ferimento seguito da morte. Questa corrente, nella quale l'attribuzione delle responsabilità al presidente delle Assise costituiva già un grado più elevato di osservazione critica — questa corrente era naturalmente quella che avea il seguito maggiore, chè se non fosse bastato tutto il gran pubblico e quasi tutta la frettolosa stampa quotidiana, c'era anche la rispettabile falange di coloro cui premeva — o per amor di quieto vivere, come era pel Governo, o per serbare incolumi dalla pubblica indignazione i « grandi principii » del diritto penale classicista — cui premeva, dico, far passare il verdetto del processo Olivo per un caso straordinario ed eccezionale.

Una seconda corrente risaliva più in alto nella serie naturale delle cause, ma non arrivava tuttavia alla spiegazione genetica. Essa infatti si abbatteva sull'istituto del *jury*, scagionando il Presidente delle Assise con argomenti di stretto diritto formale, e assumendo l'assurdità dei giurati del processo Olivo come simbolo e riprova della incapacità costituzionale della giuria.

Una terza corrente, infine, integrava la concezione precedente con quella della critica generale positivista ai principi e allo spirito della legislazione penale vigente, i quali nella quotidiana pratica dei giudizi e nelle cifre poi delle statistiche criminali, si manifestano divelti dalle concrete necessità della difesa sociale e si estrinsecano con la fortuità sistematica dei giudizi penali.



In questa terza corrente andava col più ampio e comprensivo criterio il Ferri, così come abbiamo veduto, riportando il medesimo fatto del non avere il Presidente delle Assise di Milano proposto la questione della volontà di ferire, a tutto l'indirizzo della giustizia penale classicista, ed in questo ritrovando la cagione organica del modo come furono i quesiti proposti e risolti.

Ed al Ferri meglio si avvicinava il senatore Nobili-Vitelleschi quando scriveva tali parole che hanno tanto più valore inquantochè, mentre vengono da chi è conservatore se altri mai ve ne fu, rivelano quanto cammino abbian fatto le idee della scuola positiva presso tutti coloro che non hanno, come i cattedratici di diritto e di procedura penale, chiusi gli occhi dai « principi » della loro scuola, alla visione della realtà dei giudizi e delle necessità sempre più urgenti della sicurezza sociale.

Dubitando infatti, senza accorgersene, che come ragione e giustificazione del diritto di punire, possa ancora vantarsi quella della responsabilità *morale* del delinquente, il senatore Nobili-Vitelleschi scriveva al *Giornale d'Italia* (16 giugno) queste parole: « La intenzione più o meno premeditata della estinzione della vittima, *del resto molto difficile a constatare, per lo stesso attore nel momento di brutale passione, nonché per i giudici,* può influire sul grado maggiore o minore di malvagità dimostrato nel reato e quindi agire come aggravante o attenuante. Ma ciò non vuol dire che si possano inferire parecchie coltellate e che quando ne risulti morte, l'uccisore sia immune come nel caso proterintenzionale in cui un uomo che per un atto affatto innocuo per sè stesso si trovi a cagionare la morte di un altro.

« Or bene, è bastata la risposta negativa sull'intenzione dell'accusato, per obbligare la Corte ad assolverlo. Si può immaginare nulla di più assurdo di questo *rebus* per il quale con un cattivo giuoco di parole si giunge logicamente, fatalmente, a dichiarare solennemente l'assoluzione, la non esistenza di uno dei più efferati reati che registrino le nostre cronache criminali, che pure ne hanno abbastanza, reato non solo provato, ma perfino con particolare cinismo confessato. In presenza di un tale fatto bisogna concludere che o la legge e i regolamenti sono stati male interpretati, e in questo caso la Corte dovrebbe risponderne; ovvero, come pare, la Corte, la magistratura, si sono conformate esattamente alla legge e ai regolamenti, e in questo caso la legge e i regolamenti sono malfatti lasciano dei vuoti pericolosi, sono assurdi. Solo l'aver reso possibile questo risultato basta a reclamarne la pronta modificazione.

« E a proposito delle perizie psichiatriche si dovrebbe stabilire una giurisprudenza meglio definita, intorno al loro valore e al loro uso, poichè quando si prevedesse che un numero significativo di malfattori per effetto di simili perizie riescono immuni, si dovrebbe altrimenti provvedere perchè il Codice penale non è tanto istituito per vendicare la morale pubblica, quanto per la sicurezza pubblica dei cittadini e non s'è ragione di lasciare alla libera circolazione dei veri e reali malfattori solo perchè non si afferma la loro responsabilità morale ».



Ma anche il Garofalo e il Verber, pur precipuamente battendo in breccia l'istituto della giuria come quello che dal fatto era posto in discussione, bene però fecero risaltare come l'impotenza e l'incongruenza della giustizia penale innanzi ai delinquenti peggiori, sieno radicate e connaturali nella legislazione che rampolla dagli uomini e dalle dottrine del classicismo.

« Dirò subito — ci scrive il Procurator Generale Verber — che il caso Oltro non è propriamente e veramente un caso, un caso singolare, straordinario se non in quanto per l'onore di questa povera natura umana raramente capita un delinquente che abbia

la forza d'animo di uccidere e far tranquillamente scempio del corpo della sua vittima; di fare in servizio di sentimenti veri o simulati quel che farebbe uno scienziato in servizio del suo ideale scientifico; e più raramente forse avviene che l'autore dello scempio possa tranquillamente descrivere e rappresentare il fatto suo con lusso di particolari che dimostrano evidentemente com'egli, checchè ne sia delle sue condizioni psichiche nel momento del maleficio, non si trovi in equilibrio coi sentimenti comuni. Possete poi che tutto ciò avvenga in un paese, anzi in due paesi, che senza dubbio emergono per civiltà di costume e di vita, e ci spiegheremo subito perchè tanto si parli del caso Olivo.

« Ma il caso Olivo è tutt'altro che un caso unico e singolare, perchè pur troppo noi italiani non sappiamo abbastanza che la giustizia in Italia è siffattamente disposta che i casi Olivo sono abbastanza frequenti e tanti da permettere di affermare che la condanna o l'assoluzione non siano sempre e necessariamente il risultato delle prove raccolte e del giudizio buono o anche cattivo dei giurati ».

E per arrivare allo accertamento delle responsabilità di quel verdetto di Milano, il Verber passa prima in rassegna le accuse mosse al Presidente, al Pubblico ministero ed ai giurati.

« Il presidente delle Assise è tenuto ad elevare le questioni in conformità dell'atto di accusa. Egli per altro deve elevare certe questioni che non sono nell'accusa, che abbiano l'effetto di escludere ogni responsabilità o di attenuarla, e può, soltanto, elevare altre questioni subordinate che configurino forme di reato minori, quando emergano dal pubblico dibattimento; può, ma non è obbligato a farlo, non vi può essere costretto.

« Ora io mi domando: chi può dire che dal pubblico dibattimento sia emersa la minor figura di reato di chi volendo soltanto ferire ha ucciso? Chi può affermare che i fatti svolti al dibattimento potrebbero far dubitare dell'intenzione omicida? Certamente è possibile che l'accusato nel suo interrogatorio, ammettendo fatti che non poteva negare perchè provati, abbia però voluto negare ciò che poteva nascondere, ciò che è più difficile a determinare in tutti gli omicidii d'impeto: la intenzione omicida.

« Da queste semplici considerazioni sono condotto a dire che il Presidente delle Assise non aveva il dovere di elevare una figura di reato che la difesa non aveva nè elevato nè discusso, che non pertanto egli, che non deve ignorare *in quanti difficili e disastrose condizioni è posta la giustizia col sistema della nostra legislazione*, avrebbe meglio provveduto elevando in sottordine la questione del ferimento seguito da morte, essendo già sufficiente ragione per farlo il fatto stesso di essersi affermato nell'interrogatorio dell'accusato.

« Ma dal dir questo al dire che il Presidente ha mancato al suo dovere, ci corre. Tanto meno avrebbe mancato al suo dovere il P. M., che per vero non può essere tenuto a far forza alla sua coscienza per elevare un'ipotesi che ripugnava al suo retto senso.

« Senza dire poi che è da credere che se la difesa non elevò l'eccesso del fine, egli è che veramente la molteplicità delle ferite e delle violenze non permettevano di discutere con qualche speranza di successo la tesi della volontà di ferire, per quanto alla Corte d'Assise sia possibile discutere tutto, anche ciò che contrasta alle leggi fisiche e al più elementare buon senso; e non dico delle leggi morali, delle quali si fa buon mercato allegramente, speculando o sperando sul cinismo o sull'ignoranza o sulla debolezza di qualche giurato!

« E che nel processo Olivo non paresse discutibile, e non sia stato certamente discusso, l'eccesso del fine, ciò vale a scagionare quel P. M.

« Se pertanto la responsabilità dell'epilogo disgraziato del processo Olivo non può essere ascritta ai giurati, che certamente e sicuramente erano in buona fede, e obbedirono alla loro coscienza, e fecero cioè quello che ad essi chiedono le nostre leggi, se non può addebitarsi al Presidente se non limitatamente ed ipoteticamente — a chi dunque dovrebbero far carico della soluzione disgraziata che ha offeso la coscienza pubblica e sollevato la protesta unanime di chiunque sente vivamente la solidarietà umana e la necessità altamente civile di allontanare dal consorzio umano chi ha commesso i fatti chiariti nel dibattimento di Milano?

« Se qualche cosa può far meraviglia, non è già il fatto degli

inconvenienti che emergono e di quelli che non si vedono, ma soltanto che non avvenga di peggio. Ma il peggio non è per fermo che un certo numero di accusati siano assolti. Il peggio è che di siffatta preoccupazione si sorride e del rimedio si ride come di cosa inattuabile. *Il peggio è una giustizia aleatoria.*

« Debito forte che le modificazioni proposte dalla Commissione Ministeriale per la riforma della procedura, non varranno a raddrizzare le cose e a mettere il giuri in condizione di porre radici sul nostro suolo. Ho detto ne dubito, solo per riverenza ad illustri nomi, e un po' per modestia, ma vorrei dire ne son sicuro. Perché pur troppo quelle modificazioni elaborate da una numerosa commissione di dotti, nella quale necessariamente i partiti più conformi ad un nuovo indirizzo non trovano grazia, o si elidono, avranno forse l'effetto di prolungare l'agonia di un istituto che pure, forse, ben ordinato, potrebbe contribuire efficacemente all'educazione nazionale.

« Per troppo la ragione intima di tutto questo è agli occhi miei lucidissima: il giuri nacque fra noi flagli amplessi dello spirito critico e rinnovatore della Francia, colla elaborazione scientifica maturata in Italia nelle peggiori condizioni politiche.

« Sicchè se in Francia la stessa corrente rivoluzionaria ed innovatrice spingeva ad imitare i costumi e le foggie dell'antichità classica, e i più squisiti portati della civiltà anglo-sassone, in Italia un corpo di dottrine giuridiche reagendo su vecchi e crudeli statuti, *formò una scuola che, imitando l'indagine e il giudizio dei fatti umani alla indagine oggettiva del maleficio, somministrò armi poderosissime allo spirito acuto dei nostri padroni, diretto a salvare tutti i colpiti o i minacciati da leggi e da pratiche crudeli.*

« Il movimento legislativo se risentì, in Toscana ed anche in Napoli, i buoni effetti di questa elaborazione scientifica, non fu sì rapido, come sempre avviene. Sicchè i giuristi cresciuti a questa scuola, ammaestrati a quella lolla, si costituirono un campo chiuso, e lo studio analitico e sottile del delitto fu creduto incompatibile collo studio libero del delinquente. Le armi apprestate per combattere istituti atroci, non si abbassarono, farono raccolte ed usate e

penetrarono trionfalmente in quella ròcca fatata, dove già imperava la tortura, la suggestione, la promessa della impunità, i premi immorali se non delittuosi e tutti i mezzi crudeli ed incivili.

« Era ed è un anacronismo, ma noi sappiamo bene che tutti gli istituti sociali ed anche i prodotti dell'attività morale dell'uomo che hanno stretta relazione cogli istituti sociali bene spesso sopravvivono pur lungamente alle cagioni che li han fatti nascere e prosperare.

« La riverenza che io sento profonda e sincera per quegli illustri maestri, a me uscito da quella scuola e quasi loro discepolo, non mi impedisce di dire la verità intera, se non m'impedi di rinnovare la mia educazione scientifica ed accettare in molte parti i prodotti della nuova scuola.

« Ma non sono sì ingenuo da credere che queste nostre malinconie abbiano a produrre qualche frutto.

« Il mio amico barone Garofalo, in una lettera al *Giornale d'Italia*, si lagna che il progetto da lui elaborato e da me e da Co-senza, nella prima Commissione *in gran parte accettato*, non sia stato nè considerato, nè discusso.

« Leggendo la sua prosa non ho potuto tenermi dallo esclamare: *O sancta simplicitas!*

« Forse egli ignora che in Italia, dove la politica non entri, il misonicismo, le frasi fatte, le opinioni accettate sono sacre ed intangibili, e che non è da sperare che il paese si commuova della condanna di un innocente e dell'assoluzione di un reo oltre il quarto d'ora pel quale dura la commozone ».



Senonchè, non mi sembra aver nutrito il Garofalo tale speranza. Egli infatti, sotto il titolo: *La riforma della procedura penale dopo le recenti assoluzioni alle Corti di Assise*, scriveva nel *Giornale d'Italia* (30 giugno) queste parole:

« Agli uomini piace di non esser privi di ogni illusione di un migliore avvenire, e i cittadini italiani sperano dalla Commissione

che prepara questo nuovo codice la riforma dell'istituto del giuri, a causa del quale non vi è più certezza, neppure nei casi più manifesti di colpeabilità, e neppure nei più mostruosi delitti, che alcuna pena vada a colpire il reo; dal quale, anzi, sono pronunziati ogni giorno verdetti che sono la negazione di ogni principio di giustizia, verdetti che moralmente, sono delitti non minori di quelli che avrebbero dovuto reprimere.

« I cittadini italiani ricordano il detto: *Oportet ut scandala evitentur*, e credono che se il male non si è potuto evitare, esso avrà almeno l'utile effetto di essere un monito ai nostri legislatori.

« Sarà così? Con mio sommo dolore, non posso fare a meno di dubitarne. Senza dubbio, il senatore Vitelleschi si fece eco di un sentimento universale, scrivendo in una lettera nobilissima che « se vi è un senso morale ancora vivo l'opinione pubblica *imporrà* che si provveda ad emendare e a rendere per l'avvenire non più possibile la ripetizione di simili scandali ».

« Ah certo! L'opinione pubblica imporrebbe questo, se non fosse paralizzata dall'opinione delle così dette *persone competenti*, cioè gli specialisti del diritto e della procedura penale. Le riforme che essi preparano nel nuovo codice saranno tutte disgraziatamente nel *senso opposto* a quelle reclamate dalla immensa maggioranza del popolo.

« Dite, per esempio, ai nostri penalisti, che le discipline penali debbono contribuire alla sicurezza sociale con la eliminazione dei delinquenti più nocivi e che si possono presumere incorreggibili; quei dottori vi guarderanno sdegnati, come se aveste profferito una eresia, e vi risponderanno che il diritto penale è una scienza per sé stante, la quale tende a fini ben più alti che la sicurezza dei cittadini;

« Ed io ricordo di avere fatto una volta notare ad uno di essi le conseguenze dannose che sarebbero derivate da certe proposte della Commissione per la procedura penale, e di avere avuto da lui la seguente testuale risposta: « *Not non dobbiamo preoccuparci degli effetti pratici; noi dobbiamo solamente stabilire dei principi!* »

« Con simili idee, che cosa potranno fare le Commissioni legislative? Esse ci daranno una nuova procedura come ci avevano dato un nuovo codice penale, senza preoccuparsi punto del popolo per cui legiferavano, senza tener conto delle condizioni speciali di questo popolo, senza esaminare se i nuovi istituti da loro escogitati potranno agire nel modo da essi immaginato. In una disciplina che tende ad uno scopo così pratico come è quello che le pene siano applicate ai colpevoli, essi ricusano di vedere le cose *praticamente* e si trincerano dietro i così detti « principii » che dovrebbero servire per la procedura *ideale*, ad uso di un popolo egualmente *ideale* e che in ogni caso non è certo questo d'Italia ».

E addentrandosi nell'argomento, scriveva:

« Vediamo un poco, per esempio, quali riforme si siano proposte all'istituto dei giurì, in un progetto preparatorio che nelle sue parti principali è stato mantenuto. A questo argomento mi è forza limitarmi, perchè l'accennare soltanto a tutto il sistema mi farebbe oltrepassare di molto i confini di un articolo.

« Tutti riconoscono che una delle cause più frequenti degli assurdi verdetti dei giurì è la mancanza di semplicità nelle questioni e la difficoltà che hanno i giurati d'intenderne il valore e la connessione. Sembrerebbe che il rimedio starebbe nella *semplificazione*, come nel sistema inglese dove il giurì non deve pronunciare che sulla colpeabilità, con una formola generica consistente nelle parole *guilty* ovvero *not guilty*, perchè a tutto il resto pensa il magistrato, il quale ha poi l'ufficio d'istruttore e di guida dei giurati, e non ha il dovere di nascondere loro la propria opinione.

« Ma invece della desiderata semplificazione, il progetto ci apporta nuove cause di *complicazione*, perchè esso obbliga il presidente a porre *tutte* le questioni subordinate che alle parti possa piacere di proporre, ancorchè siano moltiplicate all'infinito. E d'altra parte, è inibito al presidente di esporre in succinto ai giurati il contenuto dell'accusa, e gli è inibito poi anche di riassumere alla fine del dibattimento stesso, le principali ragioni esposte dalle parti pro e contro l'accusato. Soppressione dunque delle due sintesi del processo all'apertura e alla chiusura della discussione; ciò che importa

oscurità completa in cui saranno lasciati i giurati, così al principio, dei fatti sui quali dovrebbero fermare la loro attenzione; come alla fine, del legame di questi fatti fra loro, e del modo in cui questi debbano riordinarsi e coordinarsi.

« Il presidente, ridotto a far la parte di *persona che non parla*, come nelle commedie del XVIII secolo, non avrà più la facoltà d'illuminarli questi giurati che, nei processi complicati, dovranno aggirarsi senza una lanterna, nel buio labirinto di disparati racconti e versioni, e dovranno fare da sè soli, rapidamente, un lavoro critico al quale le loro menti non sono abituate, un lavoro che spesso è impossibile anche alle persone più intelligenti quando ignorino la concatenazione dei fatti e lo scopo a cui si mira con la prova di alcune circostanze. Se i giurati si rivolgeranno al presidente per domandargli un chiarimento, questi non risponderà, perchè la nuova procedura ne fa un muto, « un povero muto — come io acrisi altra volta — tanto più disgraziato in quanto non è anche un sordo, e dovrebbe desiderare di essere tale! »

« Una fra le disposizioni più censurate del nostro sistema odierno è quella del valore, dato alla *scheda bianca*, di voto favorevole all'accusato. A questo sistema è dovuto il maggior numero d'incongrue assoluzioni, perchè il giurato che depono la scheda bianca per ignoranza, o per pusillanimità, o per paura, crede di non assumere alcuna responsabilità. E malgrado tutti gli avvertimenti che gli sono stati fatti egli è convinto di non avere votato, ma di avere soltanto espresso il suo dubbio. Da molti anni si domanda l'abolizione di tale disposizione, proponendosi invece che le schede bianche non siano computate nè a favore nè contro l'accusato. Ma si crede forse che il nuovo progetto contenga, o questa, o altra riforma atta a rimuovere l'inconveniente? Né meno per sogno! Il progetto (quello preparatorio almeno) mantiene *espressamente* quella disposizione.

« Ma vi ha di più. Si è deplorato sempre che nessun rimedio sia consentito dalla legge contro una assurda assoluzione, ancorchè — come spesso accade — questa sia pronunziata a *parità di voti*, mentre tanti e tanti rimedi sono dati nel caso di condanna. Ma il progetto preparatorio (destinato, se non interviene la divina prov-

videnza, a diventare definitivo) invece di contenere alcuna cosa intorno a ciò, dà alla Corte *solo nel caso di condanna*, la facoltà di sospendere la decisione col rinvio ad un nuovo giurì, ed anche, in certi casi, di *assolvere* l'accusato dichiarato colpevole dai giurì, con quanta coerenza, lo vede ognuno, con la distinzione dei giudici del fatto dai giudici del diritto!

« E la Commissione, prevedendo poi il caso che si applichi alla Corte di assise il sistema del *giudice unico*, e quindi si sopprimano i due assessori del presidente proponeva che in questo caso, la maggioranza necessaria per la condanna sia portata a *due terzi dei votanti*. Quale sia poi la relazione fra gli assessori del presidente e la determinazione della maggioranza legale nel giurì, io, forse per la mia scarsa intelligenza, non sono riuscito a capire; ma è strana ad ogni modo la tendenza ad aumentare sempre più le difficoltà della condanna. Ed è poi curioso che si citi in appoggio della proposta l'esempio dell'Inghilterra, dove — si osserva — non bastano neppure i due terzi, ma è necessaria l'*unanimità*. Molto curioso, veramente, perchè ciò significa un'ignoranza (che io non posso supporre nei professori di diritto) del sistema medesimo da loro citato. Secondo le idee inglesi, infatti, *non esiste verdetto senza unanimità*, verdetto, *non già condanna*; e quindi se il giudice non può condannare, *egli non può neppure assolvere*; e deve rinviare il processo ad un altro giurì. I nostri proceduristi (e non è questo il primo esempio) sono soliti di prendere dagli Istituti degli altri paesi quella parte sola che si confaccia alle loro idee. L'unanimità inglese sta bene, per mostrare che non è esagerato il portare la maggioranza a due terzi dei voti per la condanna; ma l'esempio inglese non vale più nulla quando si tratta di applicarlo anche alle condizioni dell'assoluzione!

« Io potrei proseguire così per molto tempo ancora. Nel progetto preparatorio non vi è assolutamente nulla per rendere più seri i giudizi delle Corti di assise; — nulla per limitarne la durata (nonostante l'esempio di dibattimenti durati dieci e undici mesi!); — nulla perchè sia tolta alle parti la facoltà di farsi difendere da coorti intere di avvocati; — nulla perchè i giurati non siano esposti

a tutte le blandizie, le minacce e i tentativi di corruzione; — nulla perchè si eviti che ogni avvocato possa, con l'abbandono del suo posto, far sospendere il giudizio.

« Il progetto non guarda che una cosa sola: le garanzie all'accusato perchè non si abbiano a deplorare errori giudiziari a danno d'innocenti. Proposito al certo lodevolissimo; ma il progetto non cura punto l'esigenza sociale divenuta urgente in Italia, che si trovi finalmente il modo di far punire i malfattori! Sembra che i nostri legislatori siano i soli ad ignorare che le nostre Corti di assise non sono più che un teatro in cui i giovani avvocati vanno a far le loro prove di retorica, e i vecchi, a veder confermata la loro reputazione di oratori! Poco importa che siano rimessi in libertà, ogni giorno, ferocissimi assassini, sozzi falsari, ladri del pubblico danaro, la cui reità è evidente, e da loro medesimi confessata. Poco importa che l'Italia sia *la sola fra le nazioni civili* dove la criminalità non si vada attenuando di anno in anno, dove, all'opposto, vi è un aumento progressivo nei delitti del 3 per cento all'anno, mentre la popolazione non cresce che dell'1 per 100.

« Questo nostro povero paese, che ha il codice penale più mite dell'Europa intera, e le più spaventose cifre annue di misfatti di ogni genere, è il solo nel quale non si colpisca mai la criminalità con un'arma potente, il solo dove non esista una legge per la repressione della recidiva e della delinquenza abituale, mentre tutte le nuove proposte non tendono che a mitigare sempre più i mezzi repressivi oggi esistenti. Questo paese, vittima dei retori, dà lo spettacolo frequente della impunità nei più esecrabili delitti. Quanto più enorme è la scelleraggine, tanto è più facile l'assoluzione! Ecco dove si è giunti, e questa verità è così ben nota ai delinquenti, che essi sono assai più lieti di essere giudicati dalle Assise che dai giudici togati.

« Ora, sembra a me che la Commissione per la procedura penale, invece di tanti delicati e sottili problemi ch'essa va risolvendo dovrebbe porsene dinanzi un solo: Perchè, in Italia, il più grande malfattore è quello che ha meno a temere dalla giustizia?

« Questa è l'indagine da fare, perchè tale condizione di cose non

è tollerabile in un popolo che pretende di essere annoverato fra i più civili di Europa. Ma forse i proceduristi, immersi nelle loro argute distinzioni e nelle loro formule *elegantí*, non hanno proprio tempo di occuparsi di altro. Non sarebbe il caso di mettere un momento da parte i dottori della materia, e di sentire un po' che cosa ci saprebbero dire i profani? Spesso la verità è in una bocca innocente, e poi si tratta qui di una questione d'interesse comune che non dovrebbe lasciare indifferente alcun cittadino. Forse la risposta suonerebbe così: abolizione del giuri criminale. Ma se il pregiudizio che in tale istituto fa vedere una garanzia di libertà, non potrà per ora essere sradicato, l'opinione pubblica reclamerà almeno che al giuri si tolga la onnipotenza, e che ai suoi errori sia possibile un rimedio, sia che gli errori danneggino gli accusati, sia che con assoluzioni manifestamente assurde turbino la morale pubblica e la sicurezza sociale ».



A questo articolo del Garofalo rispondevano il Lucchini e lo Stoppato, ma a noi non preme tanto qui di rilevare gli argomenti pro e contro l'istituto del giury, e la disciplina legislativa che gli venne data e gli sarà riformata, quanto la concessione di questa disciplina legislativa e degli scandali giudiziari che ne conseguono e ne conseguiranno, con le dottrine cui i legislatori si ispirano.

Ond'è che anche della risposta che alla sua volta dava il Garofalo al Lucchini e allo Stoppato non interessa al nostro argomento se non la parte che qui riproduciamo dall'articolo « Il giury e i reati di sangue » contenente tale risposta, (*Giornale d'Italia*, 26 e 27 luglio).

« Fra la risposta del prof. Stoppato e quella dell'on. Lucchini, vi è una differenza isolto significativa. L'on. Lucchini ha sostenuto che la Commissione ha fatto molto bene nell'aumentare le garanzie dell'accusato; egli non ha tentato neppure di mostrare che nel progetto vi sia alcuna disposizione tendente a portare rimedio ad erronee assoluzioni, o in generale, a rendere più efficace il diritto della società alla repressione dei reati. Insomma l'on. Lucchini non mi ha dato alcuna speranza, anzi ha detto che bene sta che io non ne abbia alcuna!

« Ma il prof. Stoppato, trovando che ciò sia un po' troppo crudele per me, qualche barlume di speranza ha voluto farlo balenare ai miei occhi. Egli mi ha infatti assicurato che, proprio nel senso da me desiderato, lo troverò nel progetto qualche importante e utile disposizione.

« Però gli onorevoli miei contraddittori si trovano d'accordo nel lanciarmi una sfida: quella di indicare chi mai fra i commissari avesse sostenuto non dovere i giuristi preoccuparsi degli effetti pratici del loro sistema, ed avere la scienza del diritto penale ben più alti fini che la sicurezza sociale.

« Ecco: le parole che io riferii nel mio articolo del 30 giugno mi furono dette da uno dei commissari, il quale non è nè il Lucchini, nè lo Stoppato. Mi sembra poi curioso che i miei due egregi contraddittori credano di dovere rispondere delle opinioni di *tutti* i loro colleghi della Commissione, tanto più quando si tratta di opinioni le quali possono essere in connessione con un sistema filosofico, e che ad ogni modo non recano alcun disforo a chi le emette.

« Ad ogni modo, la vostra sfida, onorevoli Lucchini e Stoppato, ha il significato di una protesta! Voi dunque non siete dell'avviso di quel commissario vostro collega, perchè non volete neanche credere che esista, e mi fate quasi intendere che quel personaggio l'abbia immaginato io per comodità di polemica!

« Molto bene! Io dunque prendo atto della vostra protesta! Voi non volete che le regole del procedere siano pura affermazione di teorie? Voi, come me, volete che le discipline penali concorrano alla sicurezza sociale? Alla sicurezza, ed anche, aggiungo, alla educazione popolare, al progresso morale del popolo?

« Ma allora, permettetemi di dirvelo, non vi è coerenza fra le vostre idee e le vostre proposte di riforma ».



Senonchè, doveva esser facile al Garofalo, di trovare la spiegazione positiva di questa contraddizione che non deriva da incoerenza, ma da un naturale fenomeno psicologico.

Ed invero, ben diversa è la condizione di tempo e di luogo, e

la direzione delle facoltà intellettuali di un giurista, a seconda che egli si trovi, con altri giuristi ne' quali impera lo stesso ordine di principii, e lo stesso sistema ideologico, raccolto a fucinare un codice commesso all'opera loro, fuor dal rumore del mondo che si agita fuori — ovvero ch'egli si trovi da solo, e in confronto del gran pubblico: tanto più, poi, se è faccia a faccia con altri, che segue tutt'avverso ordine di principii, e che si è giovato di una espressione scheletrica, e al gran pubblico ostica, sfuggita ad uno dei Commissari, per designare e riassumere in tal formula tutto quel sistema ideologico, il quale invece, da chi lo nutrisce, non è in tal formula riconosciuto, *et post casus!*

Quelle necessità immanenti della pratica difesa sociale, le quali per abito intellettuale e per la conoscenza sperimentale delle classi criminali della società, sono sempre presenti e direttive nella mente del positivista — ed arrivarono per vero, nella produzione scientifica del Garofalo alla più alta, ed io ritengo soverchiante espressione — sono altrettanto estranee, per l'opposto abito intellettuale e per la mancanza di quella conoscenza, alla mentalità e all'opera del giurista classico. E il male s'aggrava, secondo le leggi della psicologia collettiva, quando più giuristi classici sono raccolti alla formazione di una legge. Ma allorchè un caso vivo di immediata realtà si presenta al giurista classico, egli non può pensare che tutto il suo sistema ideologico e tutta la sua azione legislativa sieno in conflitto con le necessità immanenti della difesa sociale.

Ed egli deve invece credere che i principii cui quel sistema ideologico e quell'azione legislativa si informano, o sieno perfettamente idonei alla esplicazione pratica della difesa sociale, o rispondano a necessità etico-giuridiche più cospicue di quello che non sieno le necessità della sicurezza sociale.

All'infuori di queste due opinioni, la prima delle quali sembra ora essere nutrita dal Lucchini e dallo Stoppato, e la seconda da quel commissario che chiameremo *l'Innominato* — all'infuori di queste due opinioni che nella loro concreta efficienza, quando si tratta di formulare il nuovo Codice procedurale, si equivalgono, non v'è che l'opinione del conflitto tra i principii classicisti e i

bisogni della difesa sociale, ma se un giurista classico avesse questa terza opinione, — sarebbe positivista.



Or, questo conflitto è apparso tutto intero nel caso Olivo, dall'inizio dell'istruttoria alla sentenza della Corte di cassazione, la quale si è assunta il non nobile ufficio di dissimulare anche in questa occasione tale conflitto agli occhi della pubblica coscienza, cercando di darle una soddisfazione immediata, qual'era preconizzata dal Governo alla Camera — soddisfazione che, attraverso una arbitraria interpretazione della legge era destinata ad affievolire subito l'inconsueto interessamento del pubblico alle cose della giustizia penale, e a disperderne in sul nascere i consentimenti verso quelle eterodosse dottrine penali che mostravano indifesa la pubblica incolumità dalle leggi e dagli istituti della difesa sociale.

Era troppo facile che la pubblica coscienza intendesse la organica impotenza della giustizia penale classicista, se, per non dir altro, il Garofalo era costretto a lamentare la soppressione della esposizione dell'atto di accusa e del riassunto presidenziale in Corte d'assise, perchè i giurati rimarranno privi, così, dell'unica bussola che avessero — mentre, essendo vero questo rilievo, una lunga esperienza e una quasi concorde dottrina avevano mostrato d'altronde qual mai infida bussola fosse questa, che avea sempre volto l'ago contro l'accusato, nella lotta per la condanna e per l'assoluzione, affidata alle armi del sentimento e dell'impressionismo, della retorica oratoria e dell'empirismo antropologico e della cavalleria giuridica — onde fra il riformare e non riformare, sopprimere e non sopprimere, balzava fuori la ben più profonda radice del male, non sanabile mai con rimedi limitati alla superficie degli istituti giuridici.

E mentre il propagnar del Garofalo che l'accusa avesse a carico dell'accusato assolto, le stesse facoltà che aveva la difesa per l'accusato condannato, doveva apparire alla pubblica coscienza come uno squilibrio di diritti a danno dell'accusato medesimo, perchè durante il periodo preparatorio del giudizio era mancato a costui il presidio della difesa, presidio che ha nel Garofalo un irconcili-

liabile avversario — d'altro canto, la soverchiante preoccupazione per l'innocente, la quale nella sua traduzione legislativa che sta per cadere e più ancora in quella che sta per nascere, e nelle schermaglie delle istruttorie, e nella spettacolosità dei giudizi e nell'abbondanza delle facoltà di gravame, serve assai più e meglio, per non dire esclusivamente, ai delinquenti professionali, scaltri e navigati, che non agli innocenti veri e propri, inesperti e spauriti, specie se incolti — la soverchiante preoccupazione per l'innocente non poteva non rivelarsi alla coscienza pubblica come una implicita confessione di impotenza. Impotenza, voglio dire, a scernere per tempo rei da innocenti, mercè una polizia giudiziaria e una magistratura inquirente che per cognizioni antropologico-criminali e per conoscenza degli ambienti, e per ispezializzazione di funzioni, fossero pari ai loro ufficio: onde, sovraccaricando a pro' della difesa le garanzie nel giudizio, e le facoltà di gravame, non si fa che dare un rimedio tardivo a precedenti manchevolezze, delle quali ebber danno gli innocenti, mentre se ne giovarono i delinquenti più pericolosi, i quali più tardi si giovano anche di quelle garanzie e di quelle facoltà che per gli innocenti sono tardivamente istituite.

Sicchè, non l'innocenza si protegge, e non la società si difende, ma i più pericolosi malfattori soltanto son protetti e difesi. E questa non è poi che una conseguenza indeprecabile del fondamentale errore classicista dell'aver riguardo non alle qualità antropologiche degli imputati, ma soltanto alle modalità dei reati, per modellarvi sopra, stracchiando di qua e di là, la applicazione della tale o tal'altra ipotesi articolata *a priori* nel Codice penale.



Or, quando il caso Olivo arrivò a porre in luce questa incongruenza fondamentale e organica, da cui tutte le altre incongruenze della giustizia penale derivano, quando il mal genio inventivo di questo singolare delinquente ebbe messo in opera un delitto clamoroso con modalità non preventivamente incasellate in un apposito articolo del Codice — allora il Procurator generale Cissotti della Corte di Appello di Milano invoca dalla Suprema corte ch'essa corra al salvataggio del vecchio castello classicista.

E, con caratteristica frase, avverte la Suprema Corte che « non le manca il mezzo ».

Il mezzo non è infatti mancato alla Corte di cassazione, dacchè essa lo ha ricercato in una violazione della legge e in una arbitraria interpretazione di un quesito proposto ai giurati.

Ma io credo non sia il caso di prendere in esame come sentenza, quella che non è se non un atto politico, inteso l'aggettivo « politico » nel senso più alto, di atto che trascende i fini e i modi della legge, nella specie sottoposta a giudizio, e il trascende per dare una pronta soddisfazione alla opinione pubblica, una soddisfazione facilonza che facesse salvi dalla pubblica riprovazione i principi cui quella legge s'informa.

Chè se per un momento ci addentrassimo nell'esame della pronunciata sentenza, non troveremmo se sia più strano il giudizio di ammissibilità del ricorso, o quello intorno al merito.

Quando infatti la Suprema Corte enuncia che la Corte d'Assise di Milano decise una delle quistioni di diritto indicate nell'art. 515 C. P. P., perchè « dichiarando non farsi luogo a procedimento in base all'art. 515 contro Alberto Olivo, per il primo capo d'accusa — omicidio volontario — implicitamente ma necessariamente giudicava non costituire reato il fatto ritenuto dai giurati » — questa motivazione dell'ammissibilità del ricorso va a dar di cozzo nè più nè meno che contro il « no » con cui i giurati risposero al 3° quesito riguardante appunto la sua colpevolezza col fine di uccidere.

L'art. 642 dà facoltà al P. M. di ricorrere in Cassazione contro le sentenze di non farsi luogo a procedimento a sensi dell'art. 515, quando sieno state pronunciate, per avere la Corte ritenuto che il fatto di cui l'accusato è stato ritenuto colpevole non costituisca reato. Cioè, tale ammissibilità del ricorso si trova nella stessa direzione del *risponso affermativo* della giuria, e il ricorso ammissibile mira ad integrare il giudizio che la giuria ha espresso sul fatto: l'interpretazione della legge che è da tale ricorso ammissibile invocata, mira a che la interpretazione contraria data dalla Corte d'Assise, sia cassata in quanto aveva fatto mancare di effetti giuridici la affermazione di colpevolezza emessa dai giurati. Questo è l'intento

integrativo del verdetto affermativo, che secondo il combinato disposto degli art. 642 e 515, deve avere il P. M., ricorrendo per una mera questione di diritto.

È soltanto entro i limiti di siffatta questione di diritto, che l'accusato assolto con sentenza di non farsi luogo a procedere può veder presentato ed eventualmente accolto il ricorso per cassazione contro la sentenza a lui favorevole: soltanto entro questi limiti, perchè egli *non era entrato in possesso di alcun diritto acquisito*, mercè una sentenza che non aveva radice nel verdetto dei giurati, e la quale anzi, per una mera questione di diritto sottratta per legge al giudizio di costoro, privava degli effetti giuridici una capitale dichiarazione emessa in fatto dalla giuria.

Ma quando non si ricorre contro l'interpretazione del diritto, per la quale la Corte ritenne o non costituire reato il fatto di cui l'accusato era dal verdetto dichiarato colpevole, ovvero essere prescritta o in altro modo estinta l'azione penale — quando, cioè, non si fa la mera questione di diritto intorno alla interpretazione data dalla Corte alla legge — quando insomma non si invocano i motivi di nullità ora ricordati, e tassativamente indicati nella prima parte dell'art. 642 — ma altri sono i motivi invocati — ci si trova allora di fronte sia al diritto acquisito dall'accusato, sia a quel principio fondamentale consacrato nell'art. 509 (*La dichiarazione dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso*) che salvaguarda quel diritto acquisito. Tanto che, pur trattandosi di sentenza di non farsi luogo a procedere, se però la legge non fu violata nei modi indicati nella prima parte dell'art. 642, ma in altro modo (come se, a cagion di esempio, si fosse verificata taluna delle irregolarità contemplate nei tre numeri dell'art. 640), allora il P. M. non può ricorrere se non nell'interesse della legge, ostando ad ogni conseguenza pregiudizievole per l'accusato il suo diritto ch'egli ha acquisito integralmente dal verdetto della giuria.

Quale che sia la mia opinione intorno a questo annullamento nell'interesse della legge, che il Garofalo chiamava, concorde il Ferri, il *non plus ultra* dell'umorismo (FERRI, *Sociologia Criminale*, 4ª ediz., pag. 740), qui si tratta di ricordare l'imperativo della

legge, quale è, e quale rendeva mostruosa ogni evasione che se ne tentasse.

Eppure la evasione fu compiuta, forzando l'unica via d'uscita, mediante la affermazione che la Corte di Milano avesse risolto una delle quistioni di diritto indicate nell'art. 515, e cioè la mera quistione di diritto, risolvendola nel senso del non costituire reato di omicidio volontario il fatto ritenuto dai giurati.

Ora, per l'appunto i giurati avevano dichiarato che quel fatto non costituiva il delitto di omicidio volontario, e non avevano dichiarato altro, perchè non su altro, a proposito dell'elemento morale, erano stati interrogati. Onde la Corte non ebbe nè occasione nè modo di affermare nella sua sentenza che un determinato fatto ammesso dai giurati non costituiva reato; affermazione, questa, che invece di risultare da una interpretazione di diritto assunta dalla Corte, scaturiva dal verdetto, e quindi la motivazione data dalla Suprema Corte per arrivare a coonestare l'ammissibilità del ricorso è una motivazione assolutamente arbitraria ed aberrante, è una violazione della legge, in quanto attribuisce alla sentenza quello che era nel verdetto, e dichiara risolta dalla Corte una quistione di diritto che la Corte non si è neanche sognata di risolvere, per la semplicissima ragione che non c'era da risolverla.

Quella che abbiamo chiamato la mera quistione di diritto non viene fuori che a scandalo scoppiato, come un mezzo purchessia per porvi riparo: « il mezzo non manca », diceva il Procuratore Generale di Milano — ed era quello l'unico mezzo, dannato sì, ma unico, per *parare* il ricorso, e riacchiappare l'Olivo, e placare e riaddormentare la coscienza pubblica.

Dannato, ma unico. E la Suprema Corte ha dovuto fare buon viso a cattiva fortuna.



Messasi su questa via, la Suprema Corte ha seguito le leggi dinamiche del piano inclinato. Non si è più fermata, se non quando è ruzzolata fino in fondo.

Quando infatti è entrata nel merito, essa ha fatto questo ragionamento:

« Attesochè nel primo quesito proposto ai giurati, i quali diedero affermativa risposta, non fu prospettato in modo obbiettivo il « semplice fatto materiale, ma s'inchiuse un elemento morale, poichè, « col chiedere ai giuri se l'Olivo con colpi di coltello o di corpo contundente o con altre violenze avesse cagionato la morte di Ernestina Beccaro, si esprimeva congiuntamente al fatto materiale il « concetto di una responsabilità, rappresentato dall'intero contesto « del quesito, e sognatamente dalle parole *cagionato la morte*, messe « in rapporto diretto colla persona che vibrò i colpi di coltello o di « altro strumento. Non era una responsabilità specificata, ma era pur « sempre una responsabilità, la quale acquistò maggior consistenza « allorquando, colla risposta negativa alla seconda questione, venne « dai giurati escluso che l'Olivo avesse agito nello stato d'infermità « mentale; ciò posto, avendo i giurati successivamente negato, colla « risposta alla terza questione, riguardante il dolo specifico del delitto di omicidio volontario, che l'Olivo fosse colpevole di avere commesso il fatto, nella prima questione enunciato, al fine di uccidere « la Beccaro, sorgeva tale contrasto fra le parti del verdetto da renderlo contraddittorio, generando così un'insolubile incertezza circa « la imputazione dell'Olivo nel delitto di omicidio, negata colla risposta « spostata alla terza questione, e pur affermata implicitamente quando « i giurati, rispondendo alla prima, si dissero convinti che egli, mediante i colpi vibrati, fu causa della morte di essa Beccaro ».

Tutto il ragionamento è basato sulla pretesa inclusione di « un » elemento morale nel 1° quesito: l'uso di quel magrolino articolo indeterminato « un » sta a dimostrare l'incertezza dell'alto consesso nel trarre un così azzardato giudizio: e dico « incertezza » per un senso di riverenza che m'impedisce di dire « mancanza di convinzione ».

Diceva infatti quel 1° quesito :

« Siete convinti che Alberto Olivo abbia la notte del 16 al 17 « maggio 1903 in Milano con colpi di coltello o di corpo contundente o con altre violenze cagionato la morte di Beccaro Ernestina ? »

Questo è il soggetto dell'accusa, gli elementi della quale appunto,

a norma dell'art. 495 Codice procedura penale, devono essere espressi nel 1° quesito ai giurati.

L'Olivo era accusato d'omicidio; dunque dovevasi domandare ai giudici popolari se egli avesse veramente uccisa la moglie. Ma non si poteva chiedere, *né si chiedeva*, nel 1° quesito se *volle* uccidere, pur essendo indiscutibile l'esistenza materiale del delitto, confessato dallo stesso Olivo.

E c'era apposta, per l'elemento morale, la 3ª questione sulla colpevolezza o meno, a fine di uccidere. Ma l'affermare la esistenza di « *un* » elemento morale nel 1° quesito, era necessario alla Corte di Cassazione per potere cavar fuori la contraddittorietà del verdetto!

Negandosi il fine di uccidere rimaneva l'ipotesi della preterintenzionalità, e in tesi astratta, rimaneva anche l'ipotesi della colpa, onde l'affermazione della sussistenza materiale del fatto era di per sè sola *indifferente* di fronte a queste varie ipotesi, e non per l'una piuttosto che per l'altra si pronunciavano i giurati quando affermavano che i colpi di coltello o di corpo contundente o altre violenze avevano cagionato per mano dell'Olivo la morte della Beccaro.

È poi mostruoso che si dichiari implicita, nella risposta dei giurati al 1° quesito, la affermazione di volontarietà dell'omicidio, per potere poi servirsi di questa pretesa dichiarazione implicita come di elemento contraddittorio alla risposta negativa della 3ª questione.

Non avrebbero dovuto i buoni matricolini delle Italiane Facoltà di giurisprudenza sentirsi insegnare, e dalla Corte regolatrice!, che, quando c'è nel Codice penale un art. 45, e quando si poggia tutto lo spirito e la ragione del diritto di punire, l'ordinamento o la funzione della giustizia penale, sulla « *responsabilità morale* », possa nei delitti — e che delitti! — presumersi, possa affermarsi tacitamente e implicitamente, come fosse cosa di niun conto, niente meno che proprio la responsabilità morale!

Ma se noi, spettatori non indifferenti di siffatto salto mortale, avessimo desiderato quello che si chiama *un colpo*, non avremmo potuto sperarlo così... colmo, come questo che dà per presumibile e tacitamente affermabile la « *responsabilità morale* », in un effetto « *omicidio volontario* », proprio quando tale « *responsabilità*

morale » è esplicitamente negata, come era negata dal verdetto di Milano.



Violazione della legge, dunque, per arrivare alla ammissibilità del ricorso, e arbitraria interpretazione del verdetto, per arrivare all'accoglimento in merito del ricorso stesso — e poichè questa via era assolutamente l'unica per la quale si potesse cassare la sentenza di Milano, bene noi definimmo per atto politico questo passaggio della Suprema Corte sotto tali forche caudine.

Il caso Olivo, in tutte le sue fasi giudiziarie, ha per tal modo fatto sciorinare alla luce del sole, in tutta la sua portata, quel l'incongruenza fondamentale della giustizia penale classicista che consiste nell'affermazione della « responsabilità morale » come ragione e condizione del punire.

Infelice atto politico, questa sentenza che il Procuratore Generale di Milano invocava contro « un esito generalmente deplorato, di cui si occupò largamente la stampa », designando con queste parole la ragione vera del suo ricorso, tanto più che lo stesso P. M., rappresentato dal medesimo Procuratore Generale, alla Corte d'Assise di Milano, interpellato, come di legge, dal Presidente, se avesse nulla da osservare sul questionario proposto ai giurati, aveva risposto di non aver nulla da dire! Eppure, se mai, era il questionario sbagliato e incompleto!

Ma poichè nel tardivo e illegittimo ricorso egli osava soggiungere, non so se più con scandolezzamento di maniera, o con inco-sciente cinismo, che « non può a incertezze e contraddizioni abbandonarsi la sorte della giustizia, e tanto meno in un caso che pel truce suo complesso tanto commosse la pubblica coscienza, che a una sola voce deplorò, nè sapeva persuadersi della assoluzione » — è ovvio domandare se l'atto politico di conservazione, compiuto per placare lo scandalo, per circoscriverne le responsabilità, e per distorre la pubblica coscienza dalla visione delle sue profonde, organiche cagioni, non abbia piuttosto messo capo ad un insegnamento di anarchia.

Dove infatti l'impero, e dove la garanzia della legge — dove il presidio dei diritti dell'individuo e del cittadino, dove la norma della civil convivenza, se alla necessaria austerità del *fiat justitia et pereat mundus*, si sostituisce — e dalla suprema magistratura dello Stato! — la miope preoccupazione dell'ora che volge?

Miope, perocchè lavano si sia illusa la Suprema Corte di dare soddisfazione alla pubblica coscienza, con un atto politico nel quale questa, lunge dall'adagiarsi rasserenata, ha subitamente ravvisato un danno pubblico e un comune pericolo, ben più immanenti, più ampi e più intensi, di quelli che fossero per derivare dal verdetto di Milano.

E la vecchia giustizia penale, in un tempo nel quale si cerca di rappezzarla alla men peggio con istituti pur repugnanti alla sua intima natura, come la condanna condizionale, e mentre si sta per rinverniciarla a nuovo con la riforma della procedura — la vecchia giustizia penale, impotente di fronte a' più pericolosi delinquenti, draconiana per i piccoli, aleatoria per tutti, messa in mora dall'incessante incremento della criminalità, scavalcata dal primo Olivo che capita, era da questo singolar delinquente tratta in piazza a far mostra delle insanabili piaghe, che il tempo e la realtà e la statistica hanno aperto nel suo seno grinzoso.

E quando con filiale pietà la Suprema Corte ha tentato di coprirlo dal pubblico clamore, tanto più forte del medicame s'è rivelato il marcio, che la Corte ha screditato sè stessa senza salvare la vecchia giustizia penale, ma recandole anzi il colpo di grazia, e convertendo il pubblico clamore in civica preoccupazione, lo scandalo giudiziario in proposito di fondamentale riforma.

Tutta la stampa infatti — a prescindere da quella che riproduce gli atteggiamenti più faciloni e sempliciotti degli strati infimi e torpidi della coscienza collettiva — poneva subito in luce la situazione creata dalla mostruosa sentenza di cassazione, e, per esempio, la *Tribuna* (21 luglio), recava un articolo « *Il precedente Olivo* », dove sono dette queste cose:

« La sentenza della Corte suprema che ha annullato l'assoluzione dell'Olivo è da ieri un precedente nella nostra giurisprudenza.

« Appunto perchè già è tale e può diventare origine di numerose sentenze consimili, ci pare utile avvertire: la Cassazione ha voluto — a costo anche di sforzare la lettera della legge e anche lo spirito che governa l'istituto del giuri — rispondere a un'eccezionale impressione del pubblico, offrire, pel caso singolarissimo, una riparazione alla coscienza morale.

« Quella assoluzione — si deve pure ricordare — più che di errore da parte dei giurati, fu effetto di omissioni compiute dai magistrati che presiedettero prima all'istruttoria e poi al dibattimento. Dall'istruttoria non risultava ciò che apparve evidente allorchè l'Olivo fu sottoposto al più elementare esame, durante il suo primo interrogatorio: che egli, cioè, era completamente anormale (1).

« Durante il dibattimento, e in specie nel punto di chiuderlo colla compilazione dei quesiti a cui i giurati avevano da rispondere, si credette ancora di non tener conto di nessuna delle circostanze di fatto, e circostanze principalissime, illuminate dal procedimento orale.

« Fatalmente si andò più oltre che dai giurati non si volesse andare: si andò all'assoluzione. »

E dopo essersi compiaciuto della « sollevazione della morale collettiva » che ne seguì, il giornale proseguiva:

« La società, converrebbe che la moltitudine fra noi imparasse e ricordasse bene, la società ha l'obbligo di tutelare la vita umana: il delitto sta nell'uccidere, cioè nel sopprimere un vivente. Per chi è indotto a commettere un simile delitto, il maggiore di tutti, non possono esservi giustificazioni o soprattutto oblii. *Giacchè quegli che ammazza è evidentemente un anormale che, per la triste conformazione del suo temperamento, rappresenterà, lasciato libero, un pericolo permanente.* (2).

(1) Ciò non risulta mai dalle istruttoria, e non per colpa dei determinati magistrati che le fanno, ma per colpa della loro ignoranza nelle materie di antropologia e sociologia criminale, ignoranza voluta dallo ordinamento giudiziario, e per colpa soprattutto dei principi e dello spirito che informano tutta la legislazione penale.

(2) Benchè tutti quelli che ammazzano sieno anormali, dal massimo del delinquente nato al minimo del delinquente passionale, non tutti rappresentano, allo stato di libertà un pericolo permanente, e, precisamente, sono i passionali che non lo rappresentano.

« Per disgrazia, pregiudizi che derivano da una sciagurata tradizione e notizie confuse di una dottrina non ancora divenuta patrimonio della cultura comunemente diffusa operano fra noi disgraziatissimi effetti. . . . .

« Certo, il diffondersi di un senso più elevato della moralità fra la moltitudine sopprimerà non solo la frequenza dei delitti di sangue, ma anche il pregiudizio da cui è rinvivata. Così una cultura più profonda e più moderna nelle classi direttrici modificherà, fra non molto, la nostra legislazione penale in guisa da non costringere i giurati (1) posti davanti a un anormale, a dibattersi vanamente fra questo tormentoso quesito: o condannare ingiustamente o assolvere pericolosamente e immoralmente.

« Comunque, nello stato presente, non possiamo che compiacerci di ogni sollevamento della coscienza, di ogni atto positivo che attestino l'orrore pel delinquenti.

« E ben vada di nuovo l'Olivo davanti a giudici che possano meditatamente e nobilmente sentenziare.

« Ma non dobbiamo tacere che il modo onde questo rinvio è ottenuto, pur rispondendo a un sano movimento dell'opinione pubblica, non può a meno di preoccuparci. La Cassazione ha fatto opera di moralità (1), ma per farla essa ha dovuto, non diciamo violentare, ma sforzare la legge, indebolire le basi sulle quali si eleva, e non può altrimenti elevarsi, l'istituto dei giurati. Ora noi riteniamo pernicioso, anche se diretta per una volta a fin di bene, qualsiasi interpretazione non assolutamente rigida della legge, giacchè dalla interpretazione eccezionale si passa facilmente all'arbitrio costante.

« Però di nuovo ci auguriamo che la nostra legislazione penale sia presto modificata, così che agevole sia, senza aspettazione e violenza, riparare gli errori e soprattutto prevenirli ».

(1) E perchè non anche i giudici togati?



Noi non nutriamo altrettanta fiducia nella sollecitudine di questo tramutamento della legislazione penale, tramutamento che, per essere in senso positivista, ha contro di sé, ancor troppo forte, la forza d'inerzia delle abitudini mentali e dei residui etici, onde si ripone tutt'ora nella « colpa morale » la ragione del punire, e nella « imputabilità morale » la condizione del punire.



Ma non poteva esser priva di conseguenze maggiori la condizione scabrosa nella quale la Suprema Corte si era trovata, fronte a fronte con l'assurdo derivato da una delle tante applicazioni ordinate dalla legge, del principio classicista della « responsabilità morale », fronte a fronte, cioè, con l'assurdo derivato dallo avere proposto ai giurati, come di legge, il quesito 3°, quello appunto della colpa morale.

Ed invero, se poté la Corte regolatrice evadere la legge che tutta a tal principio si ispira, non poté evadere una ferrea necessità logica, assai più forte, perchè sgorgante dalla realtà, di quello che non sieno i « principi » creati dalla fantasia degli uomini, e da loro tradotti nelle leggi.

Una necessità logica, pratica, che non ha consacrazione nella legge penale, e che anzi dalla legge — qual'è dal classicismo informata — viene bandita come nihilista e sovvertitrice.

E tuttavia, per quella forza delle cose che supera e vince le costruzioni ideologiche, ebbe bisogno la Suprema Corte, senza averne coscienza, di appellarsi a questa necessità logica e pratica, a questa eterodossia giuridica, per distruggere la lettera e lo spirito della legge scritta.

Io parlo di quella necessità logica e pratica che è interpretata dalla dottrina positivista, quando questa, come ragione e condizione del punire, pone la responsabilità sociale in luogo e vece della responsabilità morale.

La Suprema Corte, mentre dava il colpo di grazia alla vecchia

giustizia penale, mentre convertiva il pubblico clamore in preoccupazione civica, e lo scandalo giudiziario in proposito di fondamentale riforma positivista, la Suprema Corte non compiva soltanto opera negativa ed iconoclastica, ma, senza averne consapevolezza essa medesima, compiva anche opera positiva e ricostruttrice. Alla fondamentale riforma positivista essa tracciava la linea di fatto e la ragione di diritto.

La forza delle cose si affermava con la stessa inesorabilità felice, che fece scrivere nelle aule anatomiche *l'ex morte vita*.

Ed ecco infatti la Suprema Corte far gito del principio cardinale del classicismo — la responsabilità morale — per affermare il principio cardinale del positivismo — la responsabilità sociale.

L'individuo non esiste solo come tale, e per sè stante (*selbstbeesen* direbbero i tedeschi, *αὐτὸς αὐτῶν*, avrebbero detto i greci), ma altresì come elemento integrale di una società (*gliedbeesen*), ed è per questo suo rapporto immanente e costitutivo con la società, ch'egli è responsabile delle sue azioni, di una responsabilità che immediatamente gli deriva dagli effetti delle azioni medesime e che sarà valutata dalla legge, applicata dal giudice, a seconda della quantità e della qualità di tali effetti.

Ed, in più, nella giustizia penale, come quella che salvaguardar deve dal pericolo di attacchi ulteriori per parte dell'individuo medesimo, ogni altra sfera del diritto e la pubblica incolumità, e il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e sociali del singolo cittadino, deve aggiungersi a quella attribuzione di responsabilità sociale e giuridica per l'azione antisociale e antiggiuridica già compiuta — deve aggiungersi il riconoscimento della capacità a reiterare l'offesa.

Ed ecco il criterio giuridico il quale non va più a cercare la propria ragione e la propria misura in una « colpa morale » non afferrabile e non misurabile nell'intimo del delinquente, ma sibbene nella manifestazione esterna, nociva, antisociale, della sua capacità a delinquere — criterio giuridico che, provvedendo in confronto della aggressione compiuta, si integra poi col criterio antropologico, per il quale, in vista delle ulteriori aggressioni possibili,

si misura la capacità a delinquere del soggetto — onde completando l'uno con l'altro criterio, completando la considerazione del danno sofferto dalla vittima e dalla società con la considerazione del pericolo incombente, si assume quel provvedimento che il danno passato e il rivelato pericolo consigliano.

Provvedimento che trae la sua genesi dalla responsabilità sociale del delitto, per il solo fatto che vivendo nel mezzo alla società il delinquente ne offese le leggi — provvedimento che trae la sua qualità e quantità dalla reciproca integrazione fra il criterio giuridico per il delitto compiuto, e il criterio antropologico intorno al delinquente che lo compì — provvedimento, infine, che trae la sua disciplina giuridica dalla legge che regola in materia penale i diritti dell'individuo e della società, diritti non contrapposti ma convergenti al fine unico della giustizia.



Ora, la Corte Suprema, sentenziava che « *col chiedere al giurì se l'Olivo con colpi di coltello, o di corpo contundente o con altre violenze avesse cagionato la morte di Ernestina Beccaro, si esprimeva congiuntamente al fatto materiale il concetto di una responsabilità, rappresentato dall'intero contesto del quesito, e segnalatamente dalle parole cagionato la morte, messe in rapporto diretto con la persona che vibrò i colpi di coltello o di altro strumento.* »

L'attribuzione del fatto materiale ad una determinata persona è contemporaneamente e contestualmente attribuzione della responsabilità di quel fatto a quella persona.

Ciò ha sentenziato la Corte Suprema in un giudizio ch'essa sapeva atteso con intensa aspettazione dalla pubblica coscienza.

« *Non era una responsabilità specificata — soggiunge la sentenza — ma era pur sempre una responsabilità.* »

Mancava alla Corte la direttiva psicologica e ideologica in senso positivista — ed essa aveva anzi, ed ha, la direttiva contraria — e le mancava quindi la terminologia idonea, ma è evidente del pari in questa sua sentenza, la nozione della responsabilità sociale

cui l'uomo va incontro, per il solo fatto di aver compiuto un delitto in mezzo alla società degli uomini.

Onde il principio fondamentale della scuola positiva — essere la funzione penale indipendente da ogni condizione di colpevolezza morale nell'individuo delinquente, e poggiata invece sulla responsabilità sociale di costui per quel ch'ei fece, e sulla necessità della difesa sociale da quel che ei potrebbe ancora fare — tal fondamentale principio esce consacrato dalla sentenza della Corte di Cassazione nel caso Olivo, con tanto maggior valore intrinseco e con tanto più solenne significazione, quanto più siffatta conclusione nettamente positivista era diametralmente opposta ai principii giuridici e ai costumi giudiziarii di chi la emanò.

La « bancarotta dell'odierno sistema penale », confessata da uno dei maestri del classicismo penale, l'Holtendorff, usciva scolorinata in ogni fase del caso Olivo, dall'istruttoria alla cassazione, — ne usciva spiegata nella sua ragione fondamentale, che sta nell'insuperabile conflitto fra i principii classicisti e le necessità della difesa sociale — ma ne usciva anche, inconsaputa e disvolta, la consacrazione, appunto perciò più decisiva, dell'opposto sistema positivista.

BRUNO FRANCHI.